



Notaio
Fabrizio Bissi
Tel. 0656304148/3722543

Repertorio n.17.848

Raccolta n.12.143

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro

il giorno quattordici

del mese di maggio

in Roma, Via Augusto Armellini n. 127/D alle ore 17 e 4 minuti.

A richiesta della società:

"AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" con sede

in Roma, Via Augusto Armellini n. 127/D, C.F. e numero iscrizione al Re-

gistro delle Imprese di Roma 03715500587, P. IVA 01231791003, io sot-

toscritto Dott. Fabrizio Bissi, Notaio in Roma con studio in Viale del Lido n.

37, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavec-

chia ho oggi assistito, per redigerne verbale, all'assemblea della richie-

dente società, indetta con convocazione in data 29 aprile 2024 a mezzo

posta elettronica nel luogo, alla data ed all'ora sopraindicata, come dichia-

ra il comparente, per deliberare e discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche dello statuto in relazione alle novità legislative.

2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi di statuto

FABIO MICARONI nato a Roma il 9 marzo 1966

Presidente del Consiglio di Amministrazione domiciliato per la carica pres-

so la sede ove sopra, della cui identità personale, io Notaio sono certo.

Il medesimo, constatata la presenza di sé medesimo in qualità di socio e

Consigliere e di Morelli Anna, Gentili Alessandra e Marino Domenico Con-

siglieri e dei soci che risultano dal foglio presenze che debitamente sottoscritto si allega al presente verbale sotto la lettera "A" e quindi essendo presente l'organo amministrativo ad eccezione di un componente Morello Edoardo Giovanni e trentuno soci di cui sei per delega conservata agli atti dell'ente e venticinque in presenza dei soci dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul sopraindicato ordine del giorno e pertanto invita me Notaio ad assumere le funzioni di Segretario.

Circa il punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara che si rendono necessarie le modifiche dello statuto in relazione alle novità legislative in materia di società cooperative.

L'assemblea quindi con il voto favorevole di tutti i soci presenti anche in rappresentanza dei delegati

DELIBERA

di adottare un nuovo testo di statuto che si adegui alle novità normative in materia di società cooperative modificando gli articoli 3, 5, 31, 36, 41, 42, 45 e 46.

Pertanto viene sottoposto all'assemblea un nuovo testo di statuto che comprende le modifiche deliberate e viene approvato dall'assemblea nel suo complesso all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17 e 35 minuti e mi consegna il nuovo testo dello statuto che qui si allega sotto la lettera "B", composto da n. 46 articoli.

Il componente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, restano a carico della

società.

Il presente atto, scritto con mezzi elettronici a norma di legge da persona di mia fiducia e per il resto a mano da me notaio su due fogli occupati per cinque facciate sin qui, viene da me letto al comparente, il quale lo dichiara conforme alla sua volontà ed alla verità e lo sottoscrive alle ore 17 e 37 minuti.

FIRMATO: FABIO MICARONI - FABRIZIO BISSI (Notaio)

**COPIA INFORMATICA CONFORME ALL'ORIGINALE SU FORMATO
CARTACEO CHE SI RILASCIATA PER GLI USI CONSENTITI NON ANCO-
RA REGISTRATO PERCHE' NEI TERMINI.**

ROMA, li 3 giugno 2024



STATUTO

Art. 1 - Denominazione

La società è denominata:

"AL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Roma.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata fino al 2060. Qualora la durata venisse prorogata, prima della scadenza, i soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga hanno il diritto di recesso.

Art. 4 - Attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento interno approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici. Tramite la gestione in forma associativa dall'azienda i soci intendono conseguire, attraverso le loro prestazioni lavorative, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa ai sensi dell'articolo 1 della legge 381/1991 ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Allo scopo di promuovere l'attività lavorativa dei soci, la cooperativa ricercherà ed assumerà le proposte lavorative che riterrà più idonee, ripartendo poi il lavoro, in base alla capacità e disponibilità se del caso fra i singoli soci che lo svolgeranno in modo autonomo facendo comunque sempre riferimento alla cooperativa, agli statuti sociali ed ai regolamenti interni.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 5 - Oggetto

La cooperativa intende essere socialmente utile e nello spirito delle norme costituzionali, nell'ambito del metodo della mutualità e degli scopi sociali, in riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto di costituire e gestire stabilmente, temporaneamente, in proprio, per conto terzi:

A) Servizi alla persona finalizzati alla cura, alla prevenzione e al recupero del disagio sociale, economico e culturale;

B) Servizi alla persona finalizzati alla cura, alla prevenzione, al recupero della salute fisica e della salute psicofisica;

C) Servizi alla persona finalizzati alla cura, alla prevenzione e al recupero del disagio minorile;

D) Servizi alla persona finalizzati alla cura, alla prevenzione, al recupero, alla riabilitazione e all'assistenza dei disabili;

E) Servizi alla persona finalizzati alla cura, alla prevenzione, al recupero, alla riabilitazione e all'assistenza degli anziani;

F) Servizi alla persona finalizzati alla cura, alla prevenzione, al recupero, alla riabilitazione e all'assistenza di adulti in stato di necessità, anche in quanto portatori di patologie sanitarie, in quanto soggetti in condizioni di dipendenza da Sostanze, da comportamenti socialmente o psicologicamente dannosi;

G) Centri di riabilitazione semiresidenziali e non residenziali; centri di cura, centri semiresidenziali socio-riabilitativi, centri di sostegno e socializzazione, centri diurni occupazionali polivalenti, ludoteche, centri diurni di accoglienza e altre strutture semiresidenziali similari finalizzate all'assistenza di qualsiasi grado e intensità, alla cura, alla riabilitazione, alla terapia, all'educazione e alla rieducazione, all'affido e all'ospitalità, rivolte alla generalità degli utenti ed in particolare ai soggetti in età evolutiva, alle persone adulte, alle persone anziane, alle persone disabili, alle persone portatrici di patologie sanitarie, alle persone affette da disagio psichico, da patologia psichiatriche, a persone in condizioni di dipendenza da sostanze, di dipendenza da comportamenti socialmente o psicologicamente dannosi, a soggetti a rischio di emarginazione di disadattamento sociale;

H) Centri di riabilitazione residenziali, comunità alloggio, strutture residenziali socio-riabilitative, gruppi appartamento, Residenze Sanitarie Assistenziali, case famiglia, e altre strutture residenziali similari finalizzate all'assistenza di qualsiasi grado e intensità, alla cura, alla riabilitazione, alla terapia, all'educazione e alla rieducazione, all'affido e all'ospitalità della generalità degli utenti ed in particolare dei soggetti in età evolutiva, delle persone adulte, delle persone anziane, delle persone disabili, delle persone portatrici di patologie sanitarie, affette da disagio psichico o patologia psichiatriche, a persone in condizioni di dipendenza da sostanze, di dipendenza da comportamenti socialmente o psicologicamente dannosi, a soggetti a rischio di emarginazione e di disadattamento sociale;

I) Servizi di segretariato sociale; centri sociali polifunzionali; centri per attività sociali territoriali; centri di sostegno e orientamento sanitario, psicologico, educativo, di consulenza specialistica, di terapie mediche e riabilitative, di psicoterapie e attività rieducative;

J) Servizi sociali, psicologici ed educativi in collegamento con Le strutture pubbliche e private per la tutela del minore, ivi compresi servizi di accoglienza sostitutivi della famiglia o alternativi ad essa, anche in collegamento con le autorità giudiziarie per l'ospitalità ed il reinserimento sociale;

K) Servizi di assistenza generica, assistenza domiciliare, assistenza infermieristica, di medicina generica e specialistica, servizi per il sostegno, per la prevenzione, per la riabilitazione, per l'educazione e la rieducazione, effettuate presso apposite strutture, presso centri specializzati, presso l'abitazione, presso la famiglia, presso il territorio, presso la scuola di ogni ordine e grado, presso luoghi di lavoro, presso altre strutture di accoglienza come, Ospedali, Case di Riposo e di cura per anziani, strutture per minori, strutture per disabili, strutture per utenti con disagio psichico, strutture per pazienti psichiatrici e strutture per soggetti in stato di necessità;

L) Consultori familiari svolgenti compiti di educazione sanitaria, promozione alla procreazione consapevole, promozione del benessere psico-fisico del minore, della coppia, e della famiglia e consulenze nelle strutture organizzate del territorio;

M) Servizi di emergenza, di telesoccorso, di pronto intervento medico, assistenziale e sociale;

N) Servizi e progetti per la prima infanzia e per l'età evolutiva in genere;

O) Centri e servizi di educativa territoriale per i minori e per la cittadinanza in genere;

P) Servizi educativi e socio-educativi di interesse pubblico come: asili nido, scuole materne, corsi integrativi e di sostegno, attività para scolastiche per bambini e ragazzi compresi i soggetti portatori di disagio psichico, sociale, soggetti affetti da particolari patologia e portatori di handicap, compresi i soggetti a rischio di emarginazione, di devianza, e portatori di problematiche relative ai cittadini stranieri residenti in Italia;

Q) Attivazione di siti per la distribuzione sociale, per il commercio sociale e per il consumo di prodotti provenienti dal circuito della produzione equa e solidale;

R) Servizi di trasporto per disabili, per anziani, per soggetti in età evolutiva, per soggetti affetti da disagio psichico, per soggetti affetti da patologie sanitarie e per altri soggetti in stato di necessità;

S) Inserimento lavorativo attraverso la gestione imprenditoriale di attività produttive e di servizi;

T) Servizi e attività e ludiche, ricreative e sportive;

U) Servizi e attività di formazione e inserimento lavorativo per soggetti anche svantaggiati;

V) Servizi di turismo sociale, per escursioni, villeggiatura, viaggi e visite culturali, rivolti a soggetti in età evolutiva, alle persone adulte ed anziane, alle persone disabili e ai nuclei familiari per concorrere ai processi di promozione culturale, di socializzazione, di riabilitazione e recupero fisico, psichico e psicofisico, anche attraverso l'attivazione e la gestione di apposite strutture di accoglienza;

W) Attività di formazione, di formazione culturale, di formazione professionale, tramite lezioni, corsi, seminari, conferenze, tirocini, pratiche di avviamento, di addestramento e di apprendistato, anche in collegamento con istituzioni pubbliche ed enti privati, anche attraverso l'attivazione di situazione finalizzate al riconoscimento di specifici titoli e/o di crediti formativi, gestendo eventualmente anche i locali per le attività di cui sopra.

X) Rassegne, spettacoli, mostre teatrali, cinematografiche, musicali e di arte varia; seminari e laboratori cinematografici, video, teatrali e musicali, gestendo eventualmente anche i locali per le attività di cui

sopra;

Y) Attività di formazione e inserimento lavorativo per soggetti anche svantaggiati;

Z) Inserimento lavorativo attraverso la gestione imprenditoriale di attività produttive e di servizi;

AA) Attività di informazione e promozione culturale;

BB) Servizi per l'integrazione sociale quali punti di ristoro, di mescolta e consumazione alimentare, finalizzati alla socializzazione, all'inserimento lavorativo anche di soggetti svantaggiati, alla promozione culturale gestendo eventualmente anche i locali per le attività di cui sopra;

CC) Servizi culturali quali librerie, videoteche, mediatiche, internet point, finalizzate all'inserimento lavorativo anche di soggetti svantaggiati, finalizzate alla formazione, alla promozione culturale e alla socializzazione, anche ai fini della promozione dei diritti di cittadinanza, gestendo anche i locali per le attività di cui sopra;

DD) Produzione editoriale, video e televisiva, cinematografica e musicale, a i fini della promozione sociale e culturale della cittadinanza e del territorio;

EE) Studio e verifica dei bisogni mediante ricerche di tipo epidemiologico, statistico e sociologico;

FF) Interventi su propria iniziativa purché rispondenti ai presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi suddetti;

GG) Costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

HH) Attività di progettazione, organizzazione, pianificazione e programmazione nell'ambito dell'oggetto sociale.

Per il conseguimento di tali fini, la Società Cooperativa assume affidamenti, appalti e concessioni, da parte dell'Unione Europea, dello Stato Italiano, della Regione, della Provincia, del Comune, dei Municipi e di altri Enti Pubblici o privati per adempiere alle attività elencate nei commi precedenti e ad ogni altra attività affine. Stipula contratti e convenzioni con persone fisiche, soggetti privati ed Enti Pubblici.

Per il solo conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa, in forma strumentale all'oggetto sociale anzidetto e con carattere non prevalente, potrà inoltre compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, finanziaria, bancaria, promozionale e pubblicitaria, immobiliare e mobiliare a ciò ritenuta utile e/o necessaria ed assumere partecipazioni in altre società, enti o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio; potrà altresì contrarre mutui, concedere garanzie ipotecarie, prestare fidejussioni, avalli e garanzie reali e personali in genere purché dirette al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare:

- le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, in specie delle leggi 1966/39, 2/6/74, 416/81, 77/83, 287/90, 1/91, 385/93, dell'art. 26 della n. 108/96, del O.Lgs. 58/98;
- le attività riservate ad iscritti in Collegi, Ordini o Albi professionali debbono essere affidate a costoro i quali agiranno autonomamente,

Essa potrà inoltre:

- 1) assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società o ditte aventi scopi analoghi od affini sia in Italia che all'estero, purché non in via prevalente rispetto alle altre attività e non nei confronti del pubblico;
- 2) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici consorziali e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) concedere avalli bancari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- 4) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, anche con la raccolta di prestiti dei soci, ai sensi di legge, da stabilirsi con apposito regolamento per il funzionamento di sezioni di deposito a risparmio, esclusivamente operante per la raccolta dei prestiti dei soli soci, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;
- 5) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;
- 6) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile;
- 7) partecipare ai pubblici appalti.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualisti, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore a minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Quando i soci sono persone fisiche, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

I soci sono distinti in 3 categorie:

- a) soci cooperatori,
- b) soci sovventori,
- c) soci volontari.

Possono essere soci cooperatori coloro che, per la loro specificità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale o che possano attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

I soci cooperatori inoltre:

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Non possono in ogni caso essere soci persone fisiche, Enti o persone giuridiche che esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano soci ed aspiranti soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. Possono essere soci sovventori le persone fisiche o giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali.

I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

La remunerazione che spetta ai soci sovventori è superiore al 2% rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Possono essere ammessi come soci volontari coloro che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del ro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le modalità di sottoscrizione della quota del capitale sociale e l'importo della eventuale tassa di ammissione dovute dai soci volontari, nonché altri

eventuali rapporti tra gli stessi e la cooperativa non compresi nel presente statuto, saranno stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria nel rispetto del presente statuto e delle norme di legge vigenti in materia.

Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;

della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;

- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Il socio ammesso deve versare:

- l'importo delle azioni sottoscritte;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regola-

menti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali della cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 - Trattamento economico dei soci

Ai soci cooperatori, quali produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo articolo 26.

Il trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori durante l'esercizio sociale nell'erogazione delle proprie prestazioni lavorative, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori simili, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

In momenti di speciale difficoltà i soci possono validamente rinunciare a parte delle loro spettanze nell'interesse della Cooperativa, previa osservanza delle forme sociali e previa delibera dell'assemblea ordinaria.

Art. 13 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori

Le azioni dei soci sono intrasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte. Spetta pertanto al socio il diritto di recesso con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 14 del presente statuto.

Art. 14 - Recesso

Il socio può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili. In particolare sono cause di recesso:

a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;

b - non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;

d - la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio;

Il recesso non può essere parziale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina simultaneamente la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata consegnata a mano controfirmata per ricevuta o a mezzo pec. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 47.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura

dell'esercizio successivo in caso contrario.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dalle norme sulle società per azioni.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione del socio, può aver luogo nell'ipotesi:

- a) di mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- b) che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate, dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che recedano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- c) che, senza giustificato motivo, non intervenga personalmente per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle somme dovute per le azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
- f) in conseguenza di un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa, o giustificati motivo soggettivo;
- g) nel caso in cui l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per, inadempimento o altra causa prevista dal contratto di lavoro o dalla legge;
- h) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;
- i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto sociale o lavorativo;
- l) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli stessi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 47 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata consegnata a mano controfirmata per ricevuta.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina simultaneamente la risoluzione del rapporto di lavoro e dei rapporti mutualistici pendenti.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 16 - Condizioni di esubero

Nel caso in cui l'impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali sia determinato da una situazione di esubero dei soci cooperatori dovuta a risoluzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali, o comunque a causa della cessazione o riduzione di qualsiasi attività della Cooperativa qualora non fosse possibile impiegare diversamente i soci cooperatori in esubero, verrà con-

testualmente risolto il rapporto di lavoro di questi con la conseguente risoluzione del rapporto associativo.

L'identificazione dei soci cooperatori in esubero è determinata in base ai seguenti criteri in concorso tra loro:

- 1) esigenze tecnico produttive e organizzative;
- 2) anzianità di associazione;
- 3) carichi di famiglia;
- 4) anzianità di età.

Art. 17 - Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, in possesso dei requisiti di legge per avere diritto pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Art. 18 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 19 - Liquidazione e rimborso delle azioni

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle azioni, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale l'eventuale sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla approvazione del bilancio. Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle azioni assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 20 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 21 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;

- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo e/o riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 22 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 23 - Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni dal valore nominale di 50 Euro ciascuna.

Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge. La cooperativa, e tramite essa l'organo amministrativo, si riserva di non emettere certificati azionari.

Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pgni o a vincoli senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 24 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centotanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificata dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

Art. 25 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale nella misura prevista dalla legge;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;

d) alla riserva straordinaria;

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 26 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori,

l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- a) la misura delle prestazioni effettuate durante l'esercizio sociale da parte dei soci cooperatori così come risulta all'amministrazione;
- b) l'anzianità associativa;
- c) il contributo straordinario prestato per lo sviluppo e la ricchezza della cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- 1) in forma liquida;
- 2) mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'assegnazione di nuove quote;

Art. 27 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche se interamente liberate prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 28 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli art. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione

degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Art. 29 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione;

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli amministratori;
- c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, qualora la nomina sia prevista dalla norma di legge o voluta dall'assemblea, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) determina il compenso per la carica di amministratori e determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) approva i regolamenti che regolamentano il ruolo e l'attività del socio previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- g) delibera sull'eventuale erogazione dei ristorni ai sensi dell'art. 26 del presente statuto;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- i) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei Soci operatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità per i soci che intrattengono rapporti di lavoro con la cooperativa;
- l) adotta le procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 4 lettera GG del presente statuto approvandone annualmente in sede di approvazione del bilancio gli stati di attuazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata inoltre:

- a) ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno;
- b) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.;

c) dal Consiglio di Amministrazione o, in loro vece, dai sindaci, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora venga, fatta per iscritto e con l'indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 30 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea, à norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 31 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, l'avviso di convocazione deve essere affisso presso la sede sociale o comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi:

- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si, ritenga sufficientemente informato;
- dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio Italiano o nell'ambito dell'Unione Europea.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centotanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'assemblea ordinaria, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto deliberato dalla stessa assemblea a maggioranza, non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Art. 32 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società per azioni, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 33 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto. Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 34 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti non soci della cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo né ai dipendenti di queste, ancorché soci.

Art. 35 - Svolgimento delle Assemblee

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Qualora il verbale dell'Assemblea non sia redatto da un Notaio, l'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e

ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 36 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata su decisione dei soci in occasione della nomina da:

- un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La totalità degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai loro possessori spetterà il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad 1/3 (un terzo) del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Art. 37 - Adunanze del consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio inoltre nomina un vicepresidente ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente in forma scritta da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o comunicazione scritta consegnata a mano da effettuare almeno un giorno prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vicepresidente e in sua mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 38 - Sostituzione degli amministratori.

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2.386 c.c.

Art. 39 - Poteri di gestione

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, sia ordinari che straordinari, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art. 40 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato ese-

cutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 41 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze al vicepresidente, agli amministratori delegati.

Art. 42 - Compensi e rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Art. 43 - Controllo diretto dei soci

Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 c.c., i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 44 - Collegio sindacale e revisore contabile

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

Art. 45 - Scioglimento e liquidazione

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo

sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 46 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente in base alla sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale presso il cui domicilio avrà sede lo stesso Collegio.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto e nel rispetto del contraddittorio e determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La soppressione della presente clausola compromissoria o la sua modifica deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

FIRMATO: FABIO MICARONI - FABRIZIO BISSI (Notaio)